|  |
| --- |
| **MODALITA’ OPERATIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DEL POSSESSO DEL GREEN PASS PER L’ACCESSO NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL DECRETO- LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127** |

Documento aggiornato al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**QUADRO NORMATIVO**

Il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 ha introdotto, in capo a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato, l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (*Green Pass*) di cui all’art. 9, comma 2 del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52.

# A chi si applica

È tenuto a possedere e ad esibire, su richiesta, la certificazione verde **chiunque svolga attività lavorativa nel settore privato**, inclusi i soggetti che prestano, a qualsiasi titolo, la propria **attività lavorativa o di formazione o di volontariato**, anche sulla base di contratti esterni.

# Dove si applica

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Green Pass sono richiesti **per accedere ai luoghi in cui l’attività lavorativa è svolta.**

# I controlli e chi li effettua

**Sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni**. Entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro devono altresì definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche e **individuare i soggetti incaricati** dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

# Le sanzioni

Il lavoratore che risulti privo della certificazione prima dell’accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato, senza diritto alla retribuzione, fino alla presentazione della certificazione verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il lavoratore che acceda ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possedere la certificazione verde è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro, oltre alle sanzioni previste dal contratto collettivo di lavoro applicato.

In adempimento di quanto previsto dall’art. 3 del Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, l’impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ definisce le seguenti modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del rispetto delle prescrizioni inerenti al possesso e alla validità della certificazione verde COVID-19:

## DEFINIZIONI

**APP VerificaC19**: applicazione su sistemi Android o IOS avente lo scopo di leggere il QR Code estraendone le informazioni e procedendo al controllo del sigillo elettronico qualificato per la verifica della validità della certificazione verde.

**Certificazione verde COVID-19 o Green Pass**: certificazione di cui all’art. 9 del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, in formato digitale o cartaceo, contenente un codice a barre bidimensionale (QR Code) ed un sigillo elettronico qualificato.

**Interessato**: lavoratore o altra persona che deve accedere al luogo per svolgere attività di lavoro, formazione o volontariato.

**Incaricato al controllo**: persona incaricata dal datore di lavoro per la verifica del possesso e della validità della certificazione verde Covid-19 (Green Pass).

**Luogo:** qualsiasi luogo fisico nel quale viene svolta attività lavorativa.

**Procedura**: modalità specifica per svolgere un’attività o un processo.

## SCOPO

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, la presente procedura ha lo scopo di definire le modalità operative per la verifica del possesso e della validità, integrità ed autenticità della certificazione verde (Green Pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro.

## CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura, in osservanza di quanto disposto dal Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, trova applicazione dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, nei confronti di chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato e che acceda ai luoghi della Scrivente in cui la predetta attività è svolta, inclusi i cantieri, e i mezzi di trasporto, nonché a tutti i soggetti che ivi svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni.

Pertanto, la procedura trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati della Scrivente, anche inviati in trasferta ovvero in distacco, nonché a tutti i collaboratori, professionisti, lavoratori autonomi, fornitori e, in generale, a chiunque acceda ai luoghi di lavoro di cui sopra, inclusi i dipendenti di altre imprese chiamati a prestare la propria attività presso tali luoghi.

Per espressa previsione normativa sono esclusi dall’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

## SOGGETTI INCARICATI DEL CONTROLLO E MODALITA’ DI DESIGNAZIONE

L’attività di controllo è effettuata dal datore di lavoro, ovvero dal/dai soggetto/i dallo stesso appositamente incaricato/i con atto formale.

In particolare, l’impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha proceduto a designare, quali incaricati del controllo:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## MODALITÀ OPERATIVE[[1]](#footnote-1)

Opzione 1: controllo non a campione

L’incaricato della verifica chiede a tutti i soggetti di cui al precedente punto 3 di esibire la certificazione verde, in formato digitale o cartaceo, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Nello specifico, controllo viene effettuato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[2]](#footnote-2).

Opzione 2: controllo a campione

In considerazione della propria struttura aziendale, e dell’organizzazione dell’attività lavorativa, l’impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ritiene di definire una modalità di controllo a campione dei soggetti di cui al precedente punto 3, che in ogni caso garantisce, in base ad una valutazione idonea, giustificata e logica, il rispetto della normativa[[3]](#footnote-3).

Nello specifico, l’incaricato chiede l’esibizione della certificazione verde presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[4]](#footnote-4).

## STRUMENTI DI VERIFICA E INDICAZIONI OPERATIVE

Il controllo della certificazione verde, in formato digitale o cartaceo, è effettuato, nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 17 giugno 2021, esclusivamente mediante la lettura del codice a barre bidimensionale attraverso l’applicazione denominata “VerificaC19”. Tale applicazione consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

A tale scopo, il datore di lavoro mette a disposizione degli incaricati al controllo i dispositivi necessari per lo svolgimento del compito assegnato.

L’APP “VerificaC19” mostra le seguenti informazioni:

SCHERMATA VERDE - CERTIFICATO VALIDO

a. Validità della certificazione verde (Green Pass)

b. Nome, cognome e data di nascita dell’intestatario

• Per accertare l’identità dell’interessato, se non personalmente conosciuto, l’incaricato può richiedere un documento di identità in corso di validità e accertare così la corrispondenza dei dati.

• In questo caso l’incaricato al controllo consente l’accesso all’interessato, previa sottoscrizione dell’apposito modulo di registrazione in ingresso.

SCHERMATA AZZURRA - CERTIFICATO VALIDO

a. Validità della certificazione verde (Green Pass) soltanto in Italia

b. Nome, cognome e data di nascita dell’intestatario

• Per accertare l’identità dell’interessato, se non personalmente conosciuto, l’incaricato può richiedere un documento di identità in corso di validità e accertare così la corrispondenza dei dati.

• In questo caso l’incaricato al controllo consente l’accesso all’interessato, previa sottoscrizione dell’apposito modulo di registrazione in ingresso.

SCHERMATA ROSSA - CERTIFICATO SCADUTO

a. Invalidità della certificazione verde (Green Pass) poiché scaduta

b. Nome, cognome e data di nascita dell’intestatario

• In questo caso l’incaricato al controllo non consente l’accesso all’interessato.

Qualora l’esito negativo consegua a controllo effettuato dopo l’ingresso dell’interessato, quest’ultimo deve essere allontanato dal luogo di lavoro e l’incaricato deve immediatamente segnalare la situazione all’attenzione del responsabile/datore di lavoro/capo cantiere per le opportune determinazioni.

SCHERMATA ROSSA - CERTIFICATO NON VALIDO

a. Invalidità della certificazione verde (Green Pass) in quanto il QR code, o firma digitale, non è valido.

• In questo caso l’incaricato al controllo non consente l’accesso all’interessato.

Qualora l’esito negativo consegua a controllo effettuato dopo l’ingresso dell’interessato, quest’ultimo deve essere allontanato dal luogo di lavoro e l’incaricato deve immediatamente segnalare la situazione all’attenzione del responsabile/datore di lavoro/capo cantiere per le opportune determinazioni.

RIFIUTO DI ESIBIZIONE DEL GREEN PASS O GREEN PASS CON DATI DIVERSI DA QUELLI DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’

• L’incaricato non consente l’accesso all’interessato nel caso di rifiuto di esibire la certificazione o nel caso di dubbio circa la sua identità.

Qualora il rifiuto di esibizione del green pass o la non corrispondenza dei dati anagrafici vengano rilevati a seguito di controllo effettuato dopo l’ingresso dell’interessato, quest’ultimo deve essere allontanato dal luogo di lavoro e l’incaricato deve immediatamente segnalare la situazione all’attenzione del responsabile/datore di lavoro/capo cantiere per le opportune determinazioni.

CASI DI ESENZIONE

• L’incaricato consente l’accesso ai luoghi di lavoro all’interessato che, seppur sprovvisto di Green Pass, sia possesso di certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale anti-COVID-19 conforme alle indicazioni del Ministero della Salute. In particolare, nella certificazione di esenzione devono essere presenti le seguenti informazioni:

* i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
* la dicitura: “*soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui all’art. 3, comma 1, del Decreto-legge 23 luglio 2021, n 105*”;
* la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “*certificazione valida fino al \_\_\_\_\_\_\_\_\_*”;
* i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
* il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale);
* il numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

In attesa di apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri volto ad individuare le specifiche tecniche per trattare e verificare le certificazioni di esenzione, tale certificazione può essere considerata valida, mediante un controllo visivo teso a verificare la presenza dei sopra elencati requisiti.

## OBBLIGHI E DIVIETI PER L’INCARICATO DEL CONTROLLO

L’incaricato del controllo, nell’attività di verifica delle certificazioni, si attiene alle presenti indicazioni:

• non raccoglie i dati dell’intestatario della certificazione, in qualunque forma. A titolo esemplificativo, è fatto divieto di effettuare fotografie o acquisire schermate del risultato;

• non effettua copie cartacee o digitali delle certificazioni verdi o dei documenti di identità;

• non conserva alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni verdi;

• non può cedere l’incarico se non autorizzato dal datore di lavoro;

• avverte immediatamente il datore di lavoro qualora riscontri situazioni non previste dalla presente procedura.

## INFORMAZIONI E APPLICAZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA

Per ogni informazione e chiarimento operativo in ordine alla presente procedura, nonché riguardo all’attuazione della stessa si farà riferimento al Sig./Sig.ra\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

1. La norma dispone: «*i datori di lavoro […] definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche […] anche a campione, prevedendo* ***prioritariamente****, ove possibile,* ***che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro***». Il datore di lavoro, pertanto, deve definire, in via prioritaria, che il controllo venga effettuato al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Qualora ciò, anche in base alla propria struttura aziendale, o all’organizzazione dell’attività lavorativa, non risulti possibile, il datore di lavoro può definire modalità di controllo anche a campione.

L’opzione 1 non esclude l’opzione 2, pertanto, il datore di lavoro può anche prevedere una combinazione delle due modalità di controllo. [↑](#footnote-ref-1)
2. Indicare il momento temporale e i luoghi definiti dal datore di lavoro per l’effettuazione del controllo, prioritariamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, anche in corrispondenza della misurazione della temperatura corporea. Per un supporto nella personalizzazione di tali modalità, consigliamo alle imprese di contattare il Servizio sindacale di ANCE Brescia. [↑](#footnote-ref-2)
3. L’impresa deve definire i criteri in base ai quali gli incaricati dovranno procedere ai controlli a campione. Nell’individuazione di tali criteri è necessario porre particolare attenzione a non configurare discriminazioni o elusioni. Per un supporto nella personalizzazione di tali criteri, consigliamo alle imprese di contattare il Servizio sindacale di ANCE Brescia. [↑](#footnote-ref-3)
4. Indicare il momento temporale e i luoghi definiti dal datore di lavoro per l’effettuazione del controllo. [↑](#footnote-ref-4)